

LE NOVITÀ NORMATIVE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA E SALUTE NEL QUINQUENNIO 2018/2022

Ing. Roberto Longo

Corso di aggiornamento per RSPP e
Coordinatori della sicurezza di cantiere
Ordine degli Architetti di Vibo Valentia
12 maggio 2023

Rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza

ARTICOLO 306, COMMA 4-BIS, D. LGS. 81/2008

LE AMMENDE PREVISTE CON RIFERIMENTO ALLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL PRESENTE DECRETO NONCHÉ DA ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE **SONO RIVALUTATE OGNI CINQUE ANNI** CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, **IN MISURA PARI ALL'INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO** PREVIO ARROTONDAMENTO DELLE CIFRE AL DECIMALE SUPERIORE. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE LA RIVALUTAZIONE AVVIENE, A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2013, NELLA MISURA DEL 9,6% E SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE ALLE SANZIONI IRROGATE PER LE VIOLAZIONI COMMESSE SUCCESSIVAMENTE ALLA SUDDETTA DATA. LE MAGGIORAZIONI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DEL PRESENTE COMMA SONO DESTINATE, PER LA METÀ DEL LORO AMMONTARE, AL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI VIGILANZA NONCHÉ DI PREVENZIONE E PROMOZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO EFFETTUATE DALLE DIREZIONI TERRITORIALI DEL LAVORO. A TAL FINE LE PREDETTE RISORSE SONO VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER ESSERE RIASSEGNATE SU APPOSITO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE È AUTORIZZATO AD APPORTARE, CON PROPRI DECRETI, LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO

Rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza

DECRETO DEL DIRETTORE DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO N. 12 DEL 6 GIUGNO 2018

1. LE AMMENDE PREVISTE CON RIFERIMENTO ALLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL D. LGS. 81/2008 NONCHÉ DA ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE, SONO RIVALUTATE, A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2018, NELLA MISURA DELL'1,9%.



SCALE MOBILI

D.M. 22 DICEMBRE 2017

A SEGUITO DELLA RICHIESTA DALL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI, IL D.M. 18/09/1975, RECANTE: «*NORME TECNICHE DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE SCALE MOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO*», E' STATO MODIFICATO.
IN PARTICOLARE:

SCALE MOBILI

D.M. 22 DICEMBRE 2017

IL PUNTO 6.1 «REGOLAMENTO DI ESERCIZIO», QUINTO COMMA, TERZO PUNTO «**DIVIETO DI POSARE SUI GRADINI OMBRELLI, CARROZZINE, CARRELLI, CANI, PACCHI, ECC.**», È COSÌ MODIFICATO:

«DIVIETO DI POSARE SUI GRADINI OMBRELLI, CARROZZINE, CARRELLI, PACCHI ECC. E DI FAR TRANSITARE SUI MEDESIMI GRADINI ANIMALI; FANNO ECCEZIONE I CANI GUIDA PER PERSONE NON VEDENTI DICHIARATI IDONEI AL TRANSITO SULLA SCALA MOBILE O TAPPETO MOBILE DA STRUTTURE O SCUOLE SPECIFICHE RICONOSCIUTE DALL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI; IL CANE GUIDA CHE ACCOMPAGNA LA PERSONA NON VEDENTE DEVE ESSERE, INOLTRE, ASSICURATO CONTRO TERZI PER IL TRANSITO SULLE SCALE MOBILI O TAPPETI MOBILI».

Articolo 3, comma 2

Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ...

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO

21 AGOSTO 2019, N. 127

Regolamento recante l'applicazione del D. Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO

21 AGOSTO 2019, N. 127

La funzione di datore di lavoro viene assegnata per i vari uffici al Dirigente o al Funzionario avente effettivo potere decisionale e di spesa.

<<Le funzioni, che possono essere delegate dal medesimo datore di lavoro, di cui all'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008, sono demandate a dirigenti ovvero a funzionari non aventi qualifica dirigenziale, questi ultimi nei soli casi in cui siano preposti a uffici aventi autonomia gestionale, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa, ferme restando le responsabilità agli stessi attribuite nell'ambito delle rispettive competenze.>>

L'IMPRENDITORE PUO' DELEGARE LA FUNZIONE DI DATORE DI LAVORO SE:

1. sia impossibilitato ad esercitare di persona i poteri e doveri del datore di lavoro per la complessità ed ampiezza dell'azienda o per altri ragionevoli motivi;
2. affida i compiti a persona preparata e capace;

L'IMPRENDITORE PUO' DELEGARE LA FUNZIONE DI DATORE DI LAVORO SE:

3. il delegato accetta volontariamente la delega;
4. il delegato ha pieni poteri decisionali e di spesa;
5. sia la delega che l'assunzione delle responsabilità risultino da atti inequivoci.

IL DATORE DI LAVORO PUO' DELEGARE I SUOI COMPITI SE:

Articolo 16 D. Lgs. 81/2008

- 1.** La delega risulti da atto scritto recante data certa;
- 2.** Affida i compiti a persona preparata e capace che abbia la professionalità richiesta dalle funzioni delegate;
- 3.** Il delegato ha tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate

IL DATORE DI LAVORO PUO' DELEGARE I SUOI COMPITI SE:

Articolo 16 D. Lgs. 81/2008

- 4.** Il delegato ha l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- 5.** La delega è accettata dal delegato per iscritto.

L'Italia messa in mora per la normativa sulla sicurezza sul lavoro

Procedura d'infrazione n. 2010/4227. Lettera di messa in mora del 30 settembre 2011, confermata dalla Commissione Europea il 21 novembre 2012.

- A seguito della denuncia, da parte di un Rappresentante dei Lavoratori Toscano l'Italia è stata messa sotto accusa dall'Unione Europea per non aver rispettato in modo adeguato le disposizioni europee in materia di sicurezza sul lavoro.**
- La Commissione, in particolare, indica testualmente che nella lettera di costituzione in mora sono trattati 6 punti di cui 2 confermati il 21/11/2012:**
 - la deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e subdelega;**
 - la proroga dei termini impartiti per la redazione del documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti;**
 - ...**

La procedura è stata chiusa modificando il comma 3-bis dell'art. 28 e il comma 3 dell'art. 29...(??) con la legge 161/2014.

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO

21 AGOSTO 2019, N. 127

Art. 2

2. La responsabilità della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti di uffici centrali o periferici che sono responsabili delle determinazioni per la pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio, ovvero dell'assegnazione, sulla base delle richieste pervenute, delle medesime risorse agli uffici di cui all'articolo 1.

3. I datori di lavoro sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO

21 AGOSTO 2019, N. 127

Art. 5

Il RSPP deve essere un dipendente per ovvi motivi di riservatezza delle informazioni.

Qualora, per valutare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche, il datore di lavoro, ove non disponga delle risorse occorrenti, si può avvalere, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base di idonea motivazione, per integrare l'azione di prevenzione e protezione del servizio di personale tecnico esterno all'Amministrazione.

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO

21 AGOSTO 2019, N. 127

Art. 6

Attività di vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e' demandata:

a) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e per le strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno individuate nei decreti interministeriali di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, con esclusione dei luoghi di lavoro su cui ha competenza l'ufficio di vigilanza di cui alla lettera b) del presente comma;

b) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, per le aree individuate con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, direttamente o avvalendosi di personale del Corpo nazionale appositamente incaricato. Tale personale non puo' svolgere attività di vigilanza nelle strutture ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente.

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO

21 AGOSTO 2019, N. 127

MEDICO COMPETENTE

Nell'ambito della Polizia le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso dei titoli o requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se non si dispone di medici interni si possono nominare esterni.

Nell'ambito dei VV.F. le funzioni di medico competente sono svolte dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti sanitari del Corpo nazionale.

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO

21 AGOSTO 2019, N. 127

DUVRI

Se il DUVRI contiene notizie riservate non viene allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma ne è fatta esplicita menzione nello stesso.

SEGNALETICA STRADALE IN PRESENZA DI ATTIVITA' LAVORATIVE

DECRETO MINISTERIALE 22/01/2019

Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.



SEGNALETICA STRADALE IN PRESENZA DI ATTIVITA' LAVORATIVE

DECRETO MINISTERIALE 22/01/2019

Attua l'art. 161, comma 2-bis del D. Lgs.
81/2008, sostituendo il precedente D.M.
04/03/2013.



SEGNALETICA STRADALE IN PRESENZA DI ATTIVITA' LAVORATIVE

DECRETO MINISTERIALE 22/01/2019

Art. 2

Procedure di apposizione della segnaletica stradale

1. Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture ... e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri di sicurezza di cui all'allegato I, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato.



SEGNALETICA STRADALE IN PRESENZA DI ATTIVITA' LAVORATIVE

DECRETO MINISTERIALE 22/01/2019

Allegato I

**Criteri minimi per la posa, il mantenimento e
la rimozione della segnaletica di
delimitazione e di segnalazione delle attività
lavorative che si svolgono in presenza di
traffico veicolare**



SEGNALETICA STRADALE IN PRESENZA DI ATTIVITA' LAVORATIVE

DECRETO MINISTERIALE 22/01/2019

Gli addetti all'attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica stradale devono ricevere una informazione, formazione e addestramento specifici. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell'addestramento sono individuati nell'allegato II.



SEGNALETICA STRADALE IN PRESENZA DI ATTIVITA' LAVORATIVE

DECRETO MINISTERIALE 22/01/2019

La durata del corso è di 8 ore:

- | | |
|-----------------------------|-------|
| -MODULO GIURIDICO NORMATIVO | 1 ora |
| -MODULO TECNICO | 3 ore |
| -ESAME INTERMEDIO | |
| -MODULO PRATICO | 4 ore |
| -ESAME PRATICO FINALE | |



SEGNALETICA STRADALE IN PRESENZA DI ATTIVITA' LAVORATIVE

DECRETO MINISTERIALE 22/01/2019

I preposti devono invece frequentare un corso di 12 ore:

- MODULO GIURIDICO NORMATIVO** 3 ore
- MODULO TECNICO** 5 ore
- ESAME INTERMEDIO**
- MODULO PRATICO** 4 ore
- ESAME PRATICO FINALE**



D.M. 02/05/2020. Definizione di un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

**HA SOSTITUITO L'ALLEGATO XXXVIII
DEL D.LGS. 81/2008**

D. Lgs. 04/12/1992, n. 475

Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

E' stato modificato dal D. Lgs. n. 17 del 19/02/2019.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

LA SIGLA

DPI

VALE SOLO IN ITALIA!!!!!!!

**IN LINGUA INGLESE SI CHIAMANO PPE
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT**



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DECRETO LEGISLATIVO 19/02/2019, n. 17

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Si considerano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza i DPI muniti della marcatura CE



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 5 (Procedura di valutazione della conformità)

1. Prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria, il fabbricante esegue o fa eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 19 del regolamento DPI e redige la documentazione tecnica di cui all'allegato III del regolamento DPI anche al fine di esibirla a seguito di richiesta motivata da parte delle Autorità di vigilanza del mercato.

2. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 15 del regolamento DPI.



CATEGORIE DI DPI

PRIMA CATEGORIA

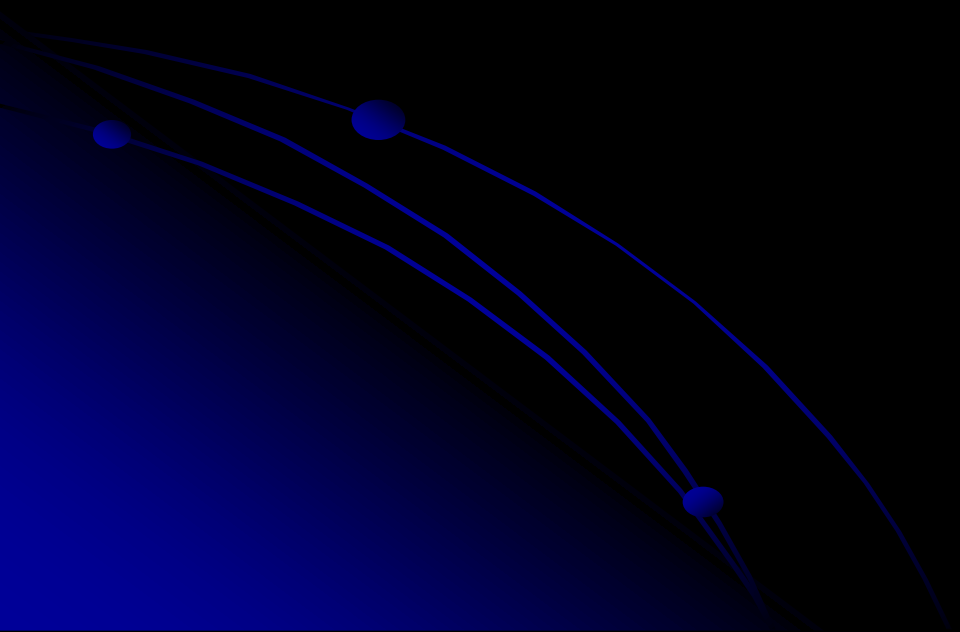
DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità:

- a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C;
- d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
- f) azione lesiva dei raggi solari.

CATEGORIE DI DPI

SECONDA CATEGORIA

DPI che non rientrano nella prima e terza categoria.



CATEGORIE DI DPI

TERZA CATEGORIA

DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente:

- a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
- d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C;
- f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

DPI

DEVONO ESSERE MARCATI CE,
INDIPENDENTEMENTE DALLA
CATEGORIA.

La marcatura deve resistere per tutta la
durata prevedibile del DPI.

Se ciò risulta impossibile date le
caratteristiche del prodotto, la marcatura
CE può essere apposta sull'imballaggio.

NON SONO OGGETTO DELLA DIRETTIVA:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

NON SONO DPI:

- Indumenti di lavoro ordinari
Essi svolgono la funzione di
 - ❖ proteggere dallo sporco
 - ❖ abbigliare
 - ❖ rendere riconoscibile

ISTRUZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DAL FABBRICANTE

- Nome ed indirizzo del fabbricante
- Istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione
- Le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI
- La data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti
- ...
- Tutte le informazioni devono essere fornite nella lingua del paese in cui sono venduti i DPI

COME SI SCELGONO I DPI?

- Effettuare una corretta valutazione dei rischi
- Individuare i DPI adeguati tenendo conto degli ulteriori rischi che potrebbero essere introdotti dai DPI stessi
- scegliere gli adatti DPI tra quelli disponibili sul mercato

COME SI USANO I DPI?

- Provvedere alla manutenzione, riparazione e sostituzione
- sorvegliare che vengano utilizzati solo per gli usi previsti
- fornire istruzioni comprensibili ai lavoratori
- destinare ogni DPI ad un uso personale
- informare il lavoratore sui rischi dai quali il DPI lo protegge
- i lavoratori devono segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente nei DPI a loro disposizione.

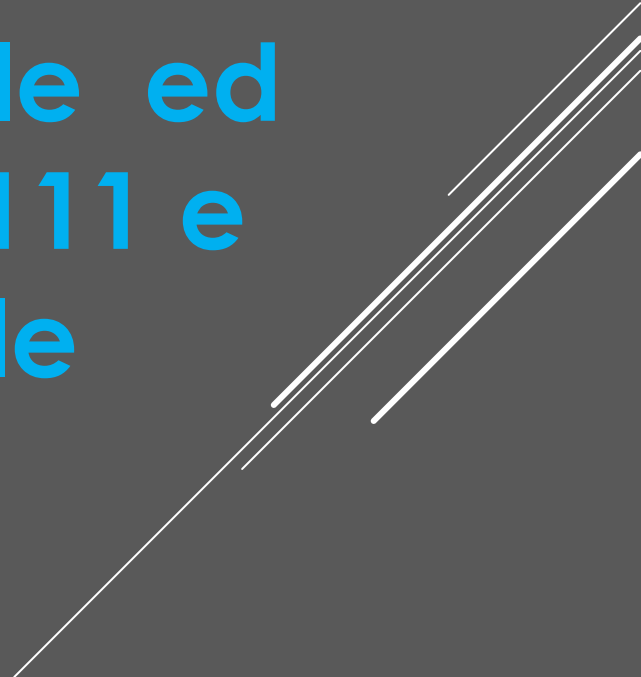
ADDESTRAMENTO SULL'USO DEI DPI

E' OBBLIGATORIO QUANDO:

- per i DPI di terza categoria
- per i dispositivi di protezione dell'udito

DECRETO 28 febbraio 2019

**Modifica del decreto 20 maggio 2015
concernente la revisione generale
periodica delle macchine agricole ed
operatrici, ai sensi degli articoli 111 e
114 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.**



**DAL 30 GIUGNO 2016 STANNO
RINVIANDO LA REVISIONE DELLE
MACCHINE AGRICOLE, NONOSTANTE IL
NUMERO ELEVATO DI INFORTUNI MORTALI**



MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI	TEMPI
Veicoli immatricolati entro IL 31/12/1983	Revisione entro il 30 giugno 2021
Veicoli immatricolati dal 01/01/1984 al 31/12/1995	Revisione entro il 30 giugno 2022
Veicoli immatricolati dal 01/01/1996 al 31/12/2018	Revisione entro il 30 giugno 2023
Veicoli immatricolati dopo il 01/01/2019	Revisione al quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

INFORTUNI MORTALI CON TRATTORE

INFORTUNI MORTALI CON TRATTORE					
EVENTO	2009	2010	2011	2012	2013
Capovolgimento	123	116	80	85	89
Investimento	10	9	13	7	13
Caduta dal trattore	10	8	11	6	7
Investimento da terra	1	-	5	7	3
Schiacciamento	-	-	5	4	-
Non definiti	2	2	13	2	9
TOTALE	146	135	127	111	121

STATISTICHE 2014

- IL 56% DEGLI INFORTUNI IN AGRICOLTURA AVVIENE CON I TRATTORI.
- IL 51% DEGLI INFORTUNI MORTALI IN AGRICOLTURA AVVIENE CON COINVOLGIMENTO DI UN TRATTORE.
- IL 49% DEGLI INFORTUNI GRAVI IN AGRICOLTURA COINVOLGE UN TRATTORE.

145 TRATTORISTI MORTI NEL 2015

- 130 PER MANCANZA DEL ROPS E DELLA CINTURA DI SICUREZZA
- 15 PER ROTTURA DEL ROPS











TOANO – 24/06/2013

E' morta, nonostante la tempestività dei soccorsi e le operazioni di rianimazione d'emergenza praticate sul posto dai soccorritori, la persona rimasta infortunata stamattina a Bargio. Il trattore che stava conducendo per lavorare in un campo si è ribaltato. L'uomo è stato sbalzato dal mezzo ed è rovinato a terra sbattendo violentemente il capo. La vittima è un 45enne residente in paese. L'infortunio è avvenuto in un podere della località di Massa, frazione di Bargio intorno alle 11. Inutili le manovre di rianimazione di emergenza praticate sul posto dai soccorritori arrivati a Bargio con un'ambulanza da Toano e l'elicottero decollato da Parma.



ILLASI – 09/09/2015

Un'altra **vittima del trattore**, ma stavolta non mortale.

I carabinieri di San Bonifacio riferiscono di un **infortunio sul lavoro** occorso alle 9 circa della mattina in un'azienda agricola di Illasi.

Un operaio a bordo di un trattore agricolo si è ribaltato finendo in un terrapieno. Nella caduta, il dipendente ha riportato diversi traumi alla parte superiore del corpo. Subito trasportato all'Ospedale Maggiore di Borgo Trento a Verona, **l'operaio non è in pericolo di vita**, ma ha riportato fratture e non pochi traumi fisici.







PRINCIPALI NORME SULLA SICUREZZA DELLE MACCHINE AGRICOLE

**Circolare Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale n.
141 del 03/10/1970**

**Norme di sicurezza per i
trattori agricoli**

PRINCIPALI NORME SULLA SICUREZZA DELLE MACCHINE AGRICOLE

**Circolare Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale n. 179
del 17/04/1972**

**Obbligo di predisporre una
idonea cabina o telaio di
protezione per tutte le macchine
in cui vi sia il rischio di
schacciamento dell'operatore**

PRINCIPALI NORME SULLA SICUREZZA DELLE MACCHINE AGRICOLE

Circolari Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 201 del 26/01/1973 e n. 209 del 29/09/1973

Con tali circolari si richiama l'obbligo di installazione dei telai di protezione sui trattori di nuova immissione sul mercato alla data del 1 gennaio 1974 che presentavano le seguenti caratteristiche costruttive:

- trattori a due assi;
- montati su ruote;
- con carreggiata minima superiore a 1.000 millimetri;
- peso superiore ad 800 chilogrammi in ordine di marcia.

Erano pertanto esclusi dal campo di applicazione i trattori cingolati e i cosiddetti trattori a carreggiata stretta

PRINCIPALI NORME SULLA SICUREZZA DELLE MACCHINE AGRICOLE

Legge 8 agosto 1977, n. 572

**Attuazione della direttiva
comunitaria 74/150/CEE
concernente il riavvicinamento
delle legislazioni degli stati
membri sull'omologazione dei
trattori agricoli o forestali a
ruote.**

PRINCIPALI NORME SULLA SICUREZZA DELLE MACCHINE AGRICOLE

DIRETTIVA 2003/37/CE

**Omologazione dei trattori
agricoli o forestali, dei loro
rimorchi e delle loro macchine
intercambiabili trainate, nonché
dei sistemi, componenti ed entità
tecniche di tali veicoli.**

**Modificata dalla
DIRETTIVA 2005/67/CE**

PRINCIPALI NORME SULLA SICUREZZA DELLE MACCHINE AGRICOLE

**Circolare Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale n. 49 del
19/05/1981**

**Anche i trattori a ruote immatricolati
prima del 1° gennaio 1974 dovevano
essere muniti di struttura di
protezione in caso di ribaltamento**

PRINCIPALI NORME SULLA SICUREZZA DELLE MACCHINE AGRICOLE

D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626

**MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
DURANTE IL LAVORO**

Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 359

(Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori)

Ha modificato il Titolo III del D. Lgs. 626/1994 riguardante l'uso delle attrezzature di lavoro.

D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626

Allegato XV

Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche

1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

- a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
- b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
- c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

...omissis

Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.

Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 359

Possibilità di adeguare ai requisiti di cui all'allegato XV le attrezzature non marcate CE e già utilizzate alla data del 05/12/1998 entro il 30/06/2001.

Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 359

Le modifiche apportate alle macchine per effettuare l'adeguamento con configurano immissione sul mercato e quindi non è necessario apporre la marcatura CE.

D.M. 1 AGOSTO 2001

Contributi per
l'ammodernamento del
parco agromeccanico
italiano

D.M. 1 AGOSTO 2001

Prevedeva per gli anni 2001, 2002 e 2003 un contributo pari al 10% per la "rottamazione" di macchine agricole.

Circolare Ministero del lavoro

16/03/2005, n. 11

ATTUALMENTE IL SISTEMA PIU' EFFICACE PER EVITARE LO SCHIACCIAMENTO DELL'OPERATORE IN CASO DI RIBALTAMENTO DEL MEZZO E' QUELLO DI ABBINARE LA STRUTTURA A TELAIO (ROPS – Roll Over Protection Structure) CON UNA CINTURA DI SICUREZZA

Circolare Ministero del lavoro

16/03/2005, n. 11

NON TUTTI I FABBRICANTI DI
TRATTORI AGRICOLI MONTANO
ANCHE LE CINTURE DI SICUREZZA
IN QUANTO LA DIRETTIVA
74/150/CEE E I SUCCESSIVI DECRETI
DI RECEPIMENTO ED INTEGRAZIONE
NON LO PREVEDONO
ESPRESSAMENTE

Circolare Ministero del lavoro

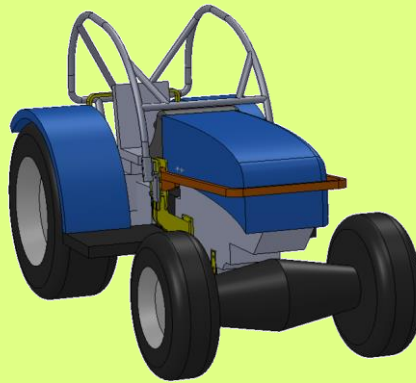
16/03/2005, n. 11

QUESTA OBIEZIONE NON HA ALCUNA
MOTIVAZIONE GIURIDICA IN QUANTO I
SINGOLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA HANNO LA PIENA
FACOLTA' DI ADOTTARE ULTERIORI
MISURE O DI MANTENERE IN VITA
QUELLE GIA' ESISTENTI NELLA
PRECEDENTE LEGISLAZIONE AL FINE DI
MIGLIORARE LA SICUREZZA E LA SALUTE
DEI LAVORATORI

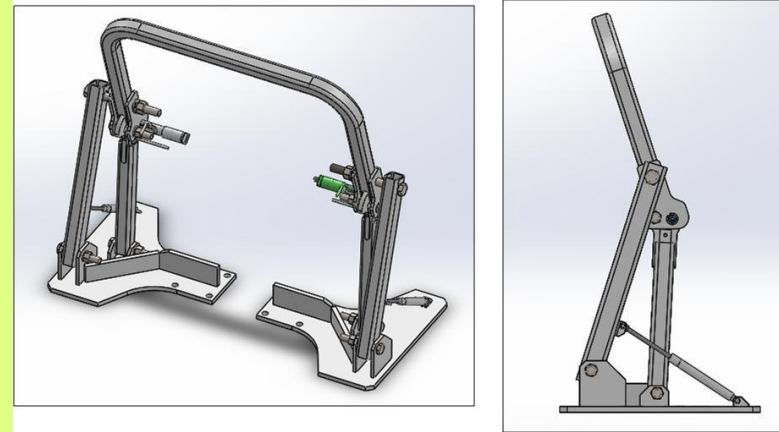
Riduzione del rischio di capovolgimento



RoPS tradizionali



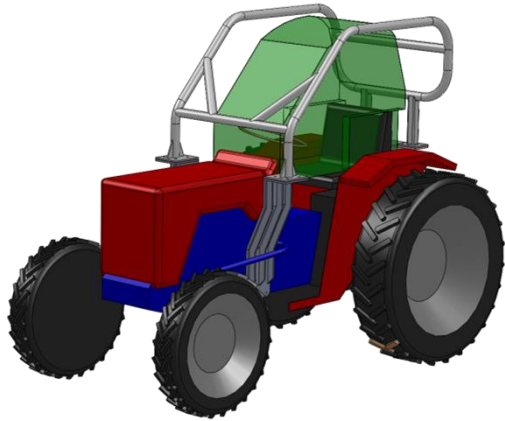
ROPS Compatti



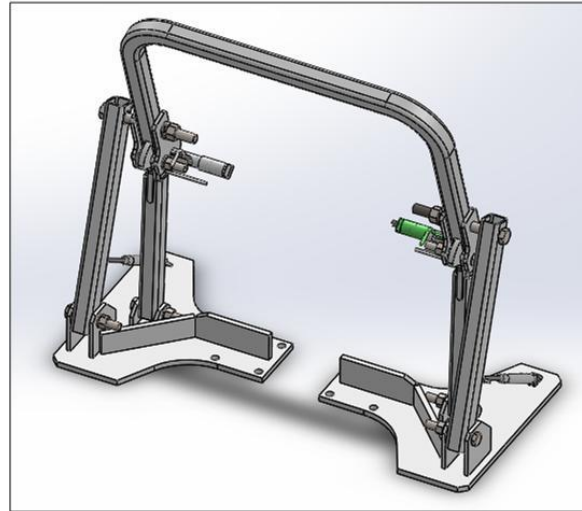
*Strutture completamente
abbattibili e Auto ROPS*

Automatic total foldable ROPS

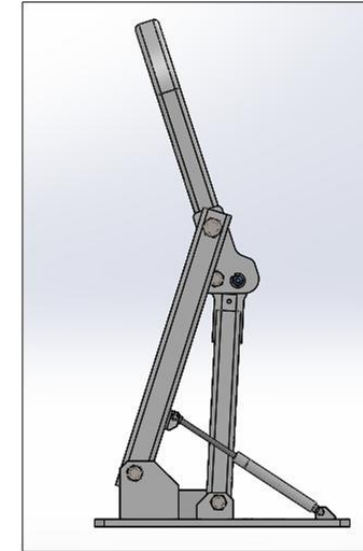
Give to the user another optional retrofit structure



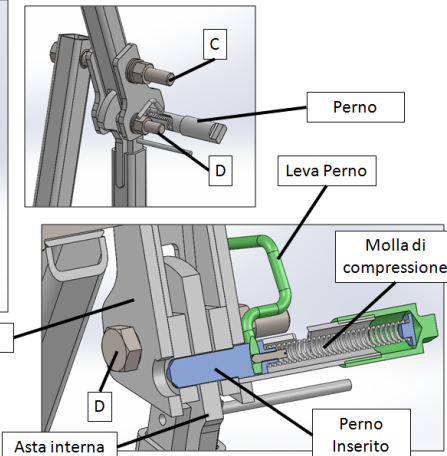
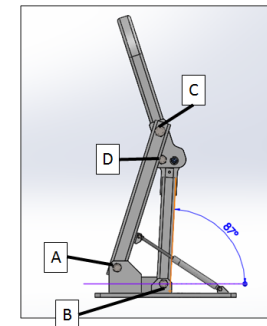
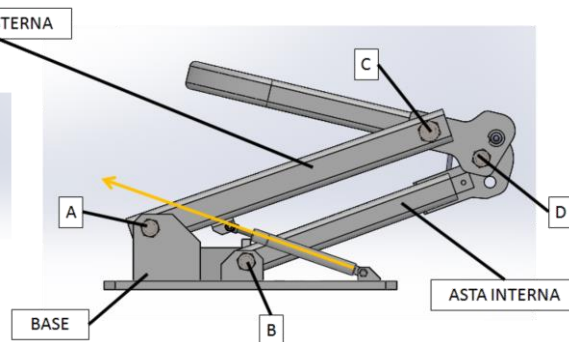
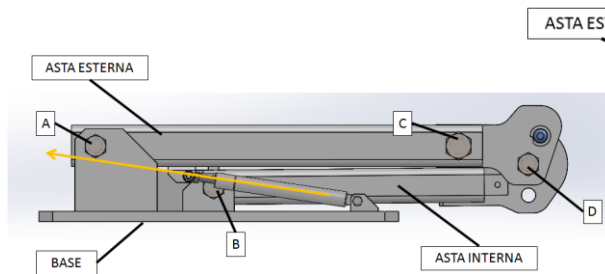
Completely folded



Activated



Locked in safe position



Springs and actuators let the activation of the ROPS in 0,5 sec

ARCO APERTO:
-angolo di apertura 86.8°
-perno inserito



Accordo 22 febbraio 2012
CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO

Individuazione delle
attrezzature di lavoro per le
quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori

Accordo 22 febbraio 2012

ATTREZZATURE PER CUI E' OBBLIGATORIA LA FORMAZIONE SPECIFICA ENTRO IL 12/03/2013

- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Gru a torre
- Gru mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- **Trattori agricoli o forestali (DURATA 8 ORE)**
- Macchine movimento terra (Escavatori idraulici, Escavatori a fune, Pale cariatrici frontali, Terne, Autoribaltabile a cingoli)
- Pompa per calcestruzzo

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162

L'articolo 36 ha apportato
modifiche al Decreto del Presidente
della Repubblica 22 ottobre 2001,
n. 462.

D. P. R. 22/10/2001, N. 462

- La dichiarazione di conformità assume il valore di omologazione dell'impianto;
- Entro 30 giorni dall'apertura dell'attività bisogna inviarne copia all'INAIL EX ISPESL e all'ARPACAL.



D. P. R. 22/10/2001, N. 462

- L'ISPESL esegue le verifiche a campione sugli impianti denunciati;
- L'ARPACAL esegue le verifiche periodiche;
- Le verifiche periodiche possono essere richieste anche ad un Organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle attività produttive.



VERIFICHE PERIODICHE

NEI CANTIERI, NEI LOCALI AD USO MEDICO
E NEGLI AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN
CASO DI INCENDIO DEVONO ESSERE
ESEGUITE OGNI DUE ANNI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL D. P. R.
462/2001.

NEGLI ALTRI CASI OGNI CINQUE ANNI.



DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162

- l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
- Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche.



DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162

- Per le verifiche periodiche l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.



DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162

- Le tariffe applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005.



TIPOLOGIA CARENZE RISCONTRATE (DAL 2013)	PERCENTUALE
Mancanza del progetto obbligatorio	5,63
Mancanza della documentazione tecnica (impianti senza obbligo di progetto)	1,41
Progetto incompleto o non aggiornato	15,49
Mancanza firma del tecnico sul progetto	2,82
Impianto difforme dal progetto	4,22
Dichiarazione di conformità non completa	8,45
Mancata indicazione della matricola INAIL nei verbali dei Soggetti Autorizzati	21,13
Carenze «ordinate» dal verificatore di Soggetti Autorizzati	1,41
Mancanza PE in una o più prese	9,86
Quadri elettrici non conformi	9,86
Nodi equipotenziali in locali ad uso medico non conformi	2,82
Cabina di media tensione con varie carenze	4,22
Alcuni interruttori differenziali non funzionanti	2,82
Mancanza di continuità di alcune masse	8,45
Circuiti non protetti da interruttori differenziali (in impianti non TN)	1,41

D. M. 07/08/2020

**Abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore**

(ai sensi dell'art. 73-bis del D. Lgs. 81/2008)

R.D. 12/05/1927, n. 824

Art. 27

Nessun generatore di vapore, fatta eccezione..., può essere posto e mantenuto in azione senza la continua assistenza di persona che abbia i seguenti requisiti:

- 1) età non minore di 18 anni compiuti;**
- 2) moralità e buona condotta;**
- 3) idoneità fisica;**
- 4) possesso del certificato di abilitazione per il tipo di generatore corrispondente.**

D. M. 07/08/2020

I patentini di abilitazione sono articolati in 4 gradi:

1° grado - abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e superficie

2° grado - abilita alla conduzione di generatori di vapore aventi producibilità fino a 20 t/h di vapore

3° grado - abilita alla conduzione di generatori di vapore aventi producibilità fino a 3 t/h di vapore

4° grado - abilita alla conduzione di generatori di vapore aventi producibilità fino a 1 t/h di vapore

D. M. 07/08/2020

Non è necessario il patentino per i generatori di vapore:

- con $P \times V \leq 300 \text{ bar} \times \text{litri}$ e $P \leq 10 \text{ bar}$**
- con $V \leq 25 \text{ litri}$ e $P \leq 32 \text{ bar}$**

D. M. 07/08/2020

L'idoneità fisica viene determinata dal medico competente ogni 5 anni e dopo i 60 anni ogni 2 anni.

Il patentino viene rilasciato dall'Ispettorato del lavoro previo superamento di esame.

E' valido fino all'età di 70 anni.

D. M. 07/08/2020

Per accedere all'esame bisogna frequentare un corso la cui durata dipende dal grado che si vuole conseguire, dal titolo di studio posseduto, da altri patentini di grado inferiore già conseguiti.

LEGGE 15 gennaio 2021, n. 4

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

LEGGE 15 gennaio 2021, n. 4

Partendo dall'assunto che:

- la violenza e le molestie nel mondo del lavoro hanno ripercussioni sulla salute psicologica, fisica e sessuale, sulla dignità e sull'ambiente familiare e sociale della persona;
- la violenza e le molestie siano incompatibili con lo sviluppo di imprese sostenibili e abbiano un impatto negativo sull'organizzazione del lavoro, sui rapporti nei luoghi di lavoro, sulla partecipazione dei lavoratori, sulla reputazione delle imprese e sulla produttività;

LEGGE 15 gennaio 2021, n. 4

Partendo dall'assunto che:

- la violenza e le molestie riguardano in maniera sproporzionata le donne;
- la Convenzione n. 190 deve essere applicata nei luoghi di lavoro, ma anche durante i viaggi di lavoro e gli spostamenti da casa al luogo di lavoro e viceversa.

LEGGE 15 gennaio 2021, n. 4

I Paesi adottando la Convenzione:

- si impegnano a vietare la violenza e le molestie ai sensi di legge;
- adottano una strategia globale che preveda l'attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;
- istituiscono o rafforzano i meccanismi per l'applicazione e il monitoraggio;

LEGGE 15 gennaio 2021, n. 4

I Paesi adottando la Convenzione:

- garantiscono alle vittime l'accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;
- istituiscono misure sanzionatorie;
- sviluppano strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione;

LEGGE 15 gennaio 2021, n. 4

I Paesi adottando la Convenzione:

- garantiscono meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti;
- garantiscono l'effettiva abolizione del lavoro minorile;
- eliminano la discriminazione in materia di impiego e professione;

LEGGE 15 gennaio 2021, n. 4

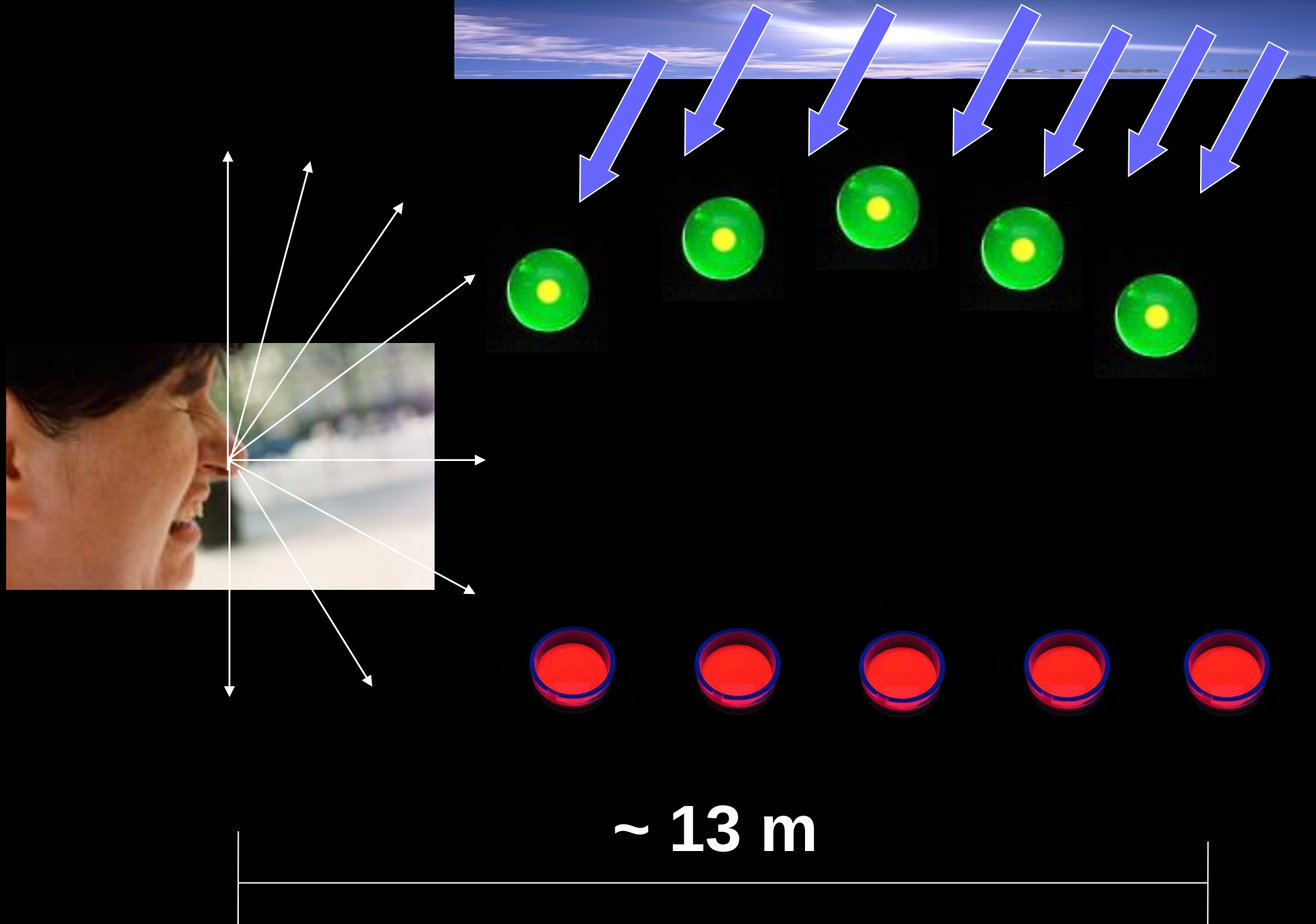
- I datori di lavoro dovranno essere obbligati a includere la violenza e le molestie, come pure i rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
- Bisognerà garantire ai lavoratori facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci, nonché a meccanismi e procedimenti di denuncia e di risoluzione delle controversie nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro che siano sicuri, equi ed efficaci;

LEGGE 15 gennaio 2021, n. 4

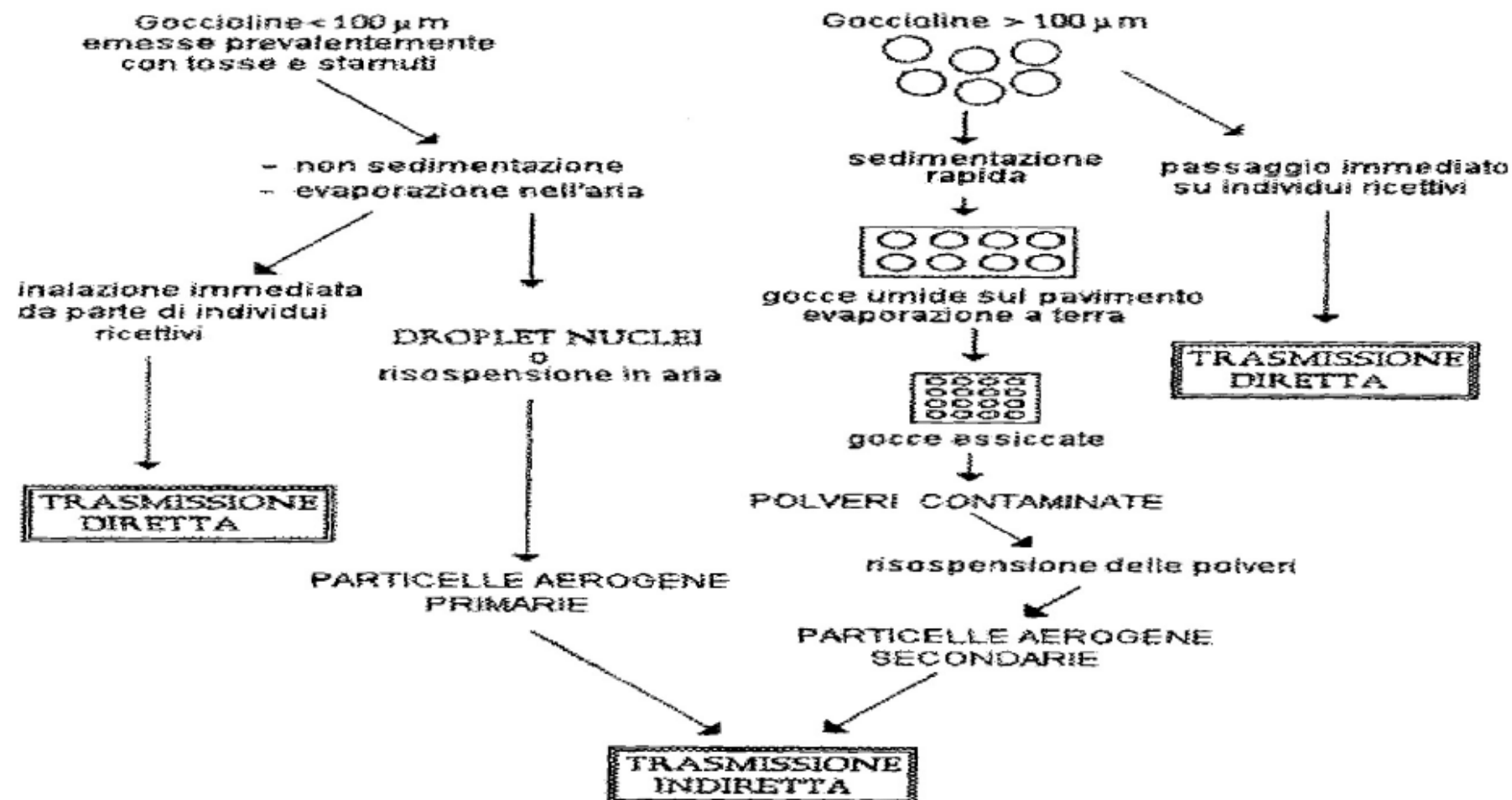
- garantire ai lavoratori il diritto di abbandonare una situazione lavorativa laddove abbiano giustificati motivi di ritenere che questa possa costituire un pericolo serio e imminente alla vita, alla salute o alla sicurezza in ragione di violenza e molestie, senza per questo essere oggetto di ritorsioni o di qualsivoglia altra indebita conseguenza, oltre al dovere di informarne la direzione.

D.P.C.M. 26 luglio 2022

Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.



**INFEZIONI AERODIFFUSE
FORMAZIONE DI PARTICELLE AEROGENE
TOSSE, STARNUTI, FORMAZIONE USO DI STRUMENTI
CHE PROVOCANO FORMAZIONE DI AEROSOL**



per "goccioline" si intende qualsiasi materiale liquido aerodisperso attraverso la rottura della sua massa in seguito all'investimento di una corrente aerea

RISCHIO CHIMICO

**OGNI SOSTANZA ESTERNA PUO' RIVELARSI TOSSICA
PER L'ORGANISMO UMANO**

**ESISTE PER OGNI SOSTANZA
UNA DOSE CHE NON PRODUCE EFFETTO
ED UNA DOSE CAPACE DI PRODURRE
UNO O PIU' EFFETTI DANNOSI
SULL'ORGANISMO UMANO**

**SI PARLA NEL RISCHIO CHIMICO DI
LIMITE DI SOGLIA**

RISCHIO CHIMICO

ESEMPI DI LIMITI DI SOGLIA

SOSTANZA	LIMITE DI SOGLIA (mg/mc per 8 ore di lavoro)
ACETONE	1210
ACIDO SOLFIDRICO	7
CIANURO	1
METANOLO	260
METILACRILATO	7
NICOTINA	0,5
PIRETRO	1
ACQUA	10 litri

NEL RISCHIO BIOLOGICO
NON ESISTE IL LIMITE DI
SOGLIA

D.P.C.M. 26 luglio 2022

Pertanto l'utilizzo di sistemi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria ha senso solo se la qualità dell'aria non possa essere migliorata dal semplice ricambio ottenibile con l'apertura delle finestre.

In Germania hanno dovuto rinunciare all'uso dei sistemi di purificazione artificiale interni alle aule per il loro eccessivo rumore.

D.P.C.M. 26 luglio 2022

Oltre al rumore occorre considerare anche altre possibili controindicazioni dei dispositivi, quali emissioni, rischi per la sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, consumi energetici.

D.P.C.M. 26 luglio 2022

Inoltre, nella convinzione di essere protetti con l'uso dei soli apparecchi, il personale e gli studenti potrebbero essere indotti in errore alleggerendo le altre misure di prevenzione, quali la distanza interpersonale, l'uso di dispositivi di protezione individuale, il ricambio dell'aria, ecc., contribuendo alla diffusione piuttosto che al contenimento delle infezioni.

D.P.C.M. 26 luglio 2022

«Per il contrasto alla pandemia COVID-19, l'utilizzo dei purificatori d'aria/sanificatori/igienizzatori non può sostituire i ricambi dell'aria esterna/ventilazione, l'uso della mascherina, il distanziamento fisico e le altre misure di barriera.»

Le mascherine chirurgiche sono una misura di prevenzione o DPI?

SONO UNA MISURA DI PREVENZIONE
PERCHE' RIDUCONO IL RISCHIO DI
DIFFONDERE GOCCIOLINE
CONTENENTI IL VIRUS.

SONO ANCHE DPI PERCHE'
PROTEGGONO, PARZIALMENTE, CHI LE
INDOSSA

EFFICACIA DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE

SOLO SE INDOSSATE DA TUTTI E
SE ACCOMPAGNATE DA MISURE
DI IGIENE PERSONALE



BASTANO?

ALTRE TIPOLOGIE DI MASCHERINE

FFP2-KN95
senza
valvola



ALTRE TIPOLOGIE DI MASCHERINE

FFP3-KN95
senza
valvola



5 Stk.

DIFFERENZE

FFP = **f**iltering **f**ace **p**iece

Le classi di protezione FFP1, FFP2 e FFP3 offrono, in funzione della perdita totale e del filtraggio di particelle con dimensioni fino a $0,6\text{ }\mu\text{m}$, una protezione respiratoria per diverse concentrazioni di sostanze nocive.

La perdita totale è dovuta a penetrazione del filtro e difetti di tenuta su viso e naso.

FFP1

Protezione da polveri atossiche e non fibrogene.

L'inalazione non causa lo sviluppo di malattie, tuttavia può irritare le vie respiratorie e rappresentare un inquinamento da cattivi odori.

La perdita totale può essere al massimo del 25%.

Il superamento del valore limite di esposizione professionale può essere al massimo di 4 volte superiore.

Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP1 sono adatte per ambienti di lavoro nei quali non si prevedono polveri e aerosol tossici o fibrogeni. Queste filtrano almeno l'80% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di $0,6 \mu\text{m}$ e possono essere utilizzate quando il valore limite di esposizione occupazionale non viene superato di oltre 4 volte. Nel settore edile o nell'industria alimentare, le maschere respiratorie della classe FFP1 sono quasi sempre sufficienti.

FFP2

Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi dannosi per la salute.

Le particelle possono essere fibrogene, vale a dire che a breve termine causano l'irritazione delle vie respiratorie e a lungo termine comportano una riduzione dell'elasticità del tessuto polmonare.

La perdita totale può essere al massimo del 11%.

Il superamento del valore limite di esposizione professionale può essere al massimo di 10 volte superiore.

Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP2 sono adatte per ambienti di lavoro nei quali l'aria respirabile contiene sostanze dannose per la salute e in grado di causare alterazioni genetiche. Queste devono catturare almeno il 94% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di $0,6\text{ }\mu\text{m}$. Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP2 vengono utilizzate ad esempio nell'industria metallurgica o nell'industria mineraria. Qui i lavoratori vengono a contatto con aerosol, nebbie e fumi, che a lungo termine causano lo sviluppo di malattie respiratorie come il cancro ai polmoni e che aumentano in modo massiccio il rischio di patologie secondarie come una tubercolosi polmonare attiva.

FFP3

Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute.

Questa classe di protezione filtra le sostanze nocive cancerogene e radioattive e i microrganismi patogeni come virus, batteri e funghi. La perdita totale può essere al massimo del 5%.

Il superamento del valore limite di esposizione professionale può essere al massimo di 30 volte superiore.

Queste maschere respiratorie sono utilizzate ad esempio nell'industria chimica.

SOSTITUZIONE DELLE MASCHERINE

LE MASCHERINE CHIRURGICHE VANNO
SOSTITUITE DOPO 4 ORE DI UTILIZZO
CONTINUATIVO.

QUELLE FFP2 E FFP3 DOPO 8 ORE DI
UTILIZZO CONTINUATIVO.

D.P.C.M. 26 luglio 2022

Per i sistemi che si basano sull'azione di agenti chimici, alcune sostanze sono in fase di valutazione secondo la normativa europea (regolamento (UE) n. 528/2012) e quindi non sono utilizzabili come «disinfettanti» in ambienti indoor e inoltre richiedono l'intervento di personale qualificato.

Il perossido di idrogeno, ad esempio, è approvato a livello europeo ed è autorizzato in Italia per esclusivo uso professionale, in considerazione della complessità delle procedure di utilizzo e del profilo di rischio della sostanza attiva.

D.P.C.M. 26 luglio 2022

I prodotti utilizzati o emessi (ad esempio ozono) dall'attrezzatura, possono inoltre reagire con i composti volatili presenti nell'ambiente indoor, dando luogo a composti tossici, cancerogeni, nanoparticelle (sostanze odorizzanti, polvere dei toner, sostanze per l'igiene, materiali edilizi e presenti negli arredi).

D.P.C.M. 26 luglio 2022

Per i sistemi che si basano sull'azione di soli agenti fisici (es. radiazione UV) devono essere osservati i valori limite fissati dalla normativa e le condizioni di utilizzo sicuro (decreto legislativo n. 81/2008).

D.M. 29 settembre 2022, n. 192

**HA APPORTATO
MODIFICHE AL
D.M. 37/2008**

A stylized, dark teal silhouette of a mountain range is positioned in the bottom right corner of the slide, partially overlapping the main text area.

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

Articolo 1

Ambito di applicazione

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
 - b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;

D.P.R. 380/2001

Articolo 135-bis

Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici

1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c)...

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

Articolo 5-bis

Adempimenti del tecnico abilitato

2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.

DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48

Il DL 48/2023 modifica l'art. 18 comma 1 lettera a)

Il datore di lavoro deve:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.

In base alla modifica datori di lavoro dovranno nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D. Lgs. 81/2008, all'art. 41.

DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48

Modifica l'articolo 21, comma 1, lettera a):

I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV ;

DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48

Inserisce la lettera e-bis) e la lettera n-bis all'articolo 25, comma 1 che dettaglia tutti gli obblighi del medico competente:

Il medico competente:

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48

Sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'art.72:

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una **dichiarazione autocertificativa** del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.

DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48

Aggiunge il comma 4-bis all'articolo 73 :

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

BUON LAVORO

